



Notaio Mara Mililotti
Via dei Fiorentini n.21
Napoli
tel. 0815523428-0815523503
Fax 0812514098
email: mmililotti@notariato.it

Allegato "B" al Rep. n. 4751/3080

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. Le Camere di Commercio di Caserta, Irpinia-Sannio, Napoli e Salerno sono associate, ai sensi dell'art. 6 del della L. 29.12.1993, n. 580, come modificato dal D.L. 219/2016, e successive modifiche, nell'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Campania la cui denominazione abbreviata è "Unioncamere Campania". Entrambe le denominazioni possono essere assunte negli atti e nella corrispondenza.

2. L'Unioncamere Campania non persegue scopi di lucro e non distribuisce utili o avanzi di gestione.

3. L'Unioncamere Campania ha sede in Napoli e può costituire uffici distaccati, anche in comune con altre Unioni Regionali, in Italia e all'estero.

4. L'Unioncamere, insieme alle altre Unioni Regionali, all'Unioncamere italiana, alle Camere di commercio italiane e ai loro organismi strumentali, costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le Camere di Commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato.

Art.2 - Competenze e funzioni

1. In armonia con le finalità istituzionali delle Camere di Commercio e nel rispetto della loro autonomia, L'Unioncamere Campania cura e rappresenta gli interessi e persegue gli obiettivi comuni del sistema camerale in ambito regionale, promuove l'esercizio associato di funzioni, servizi e competenze camerali e assicura il coordinamento dei rapporti con la Regione Campania.

In particolare:

a) svolge, nell'ambito del sistema camerale, funzioni di supporto e promozione degli interessi generali del sistema economico e promuove iniziative per favorire lo sviluppo dell'economia regionale, la sua internazionalizzazione e la competitività del sistema delle imprese;

b) assolve ai compiti di osservatorio e monitoraggio dell'economia regionale, cura e realizza studi e ricerche e predispose il rapporto annuale sull'attività delle Camere di Commercio da presentare alla Regione;

c) svolge attività di coordinamento a favore delle Camere associate, imposta le politiche del sistema camerale regionale e individua le strategie, anche su base pluriennale, e le linee per lo sviluppo degli obiettivi comuni delle Camere di Commercio della Regione Campania e per la qualificazione delle attività camerali di interesse comune;

d) promuove proposte di legge regionali e ricerca il coordinamento con l'Unioncamere italiana per la predisposizione di progetti di legge nazionali, nell'interesse del sistema economico regionale;



e) promuove, coordina e realizza l'esercizio, in forma associata, di attività e servizi di competenza camerale, ai sensi dell'articolo 2 della L. 29.12.1993, n. 580 e successive modifiche; al fine di assicurarne una gestione più efficace e perseguire economie di scala;

f) promuove e coordina, in collaborazione con L'Unioncamere italiana, l'utilizzo da parte della rete camerale della Campania dei programmi e dei fondi comunitari, operando come referente e titolare degli interventi e ricercando la collaborazione con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, dei professionisti, dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti;

g) svolgere attività informative, formative, editoriali, promozionali e di gestione di servizi comuni rivolte alle Camere di commercio e ad altri enti pubblici e privati e può compiere tutte le operazioni a carattere immobiliare, mobiliare e finanziario necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.

2. Per il raggiungimento di tali finalità, L'Unioncamere Campania promuove e partecipa, sulla base delle normative vigenti, ad accordi di programma, stipula protocolli di intesa e convenzioni, promuove la costituzione e partecipa a: enti, istituzioni, organismi, consorzi, aziende speciali e società che operino nell'ambito degli scopi istituzionali delle Camere di Commercio o, più in generale, si propongano finalità e attuino iniziative di sviluppo economico e sociale. Unioncamere Campania promuove ed assiste la partecipazione del tessuto locale nei percorsi comunitari e favorisce l'accesso ai programmi ed ai fondi pubblici e dell'Unione Europea.

Art. 3 Rapporti con le autonomie funzionali

1. L'Unioncamere Campania promuove le collaborazioni con le altre autonomie funzionali di natura pubblica o privata, anche attraverso la predisposizione di specifici accordi o altri strumenti che favoriscano il perseguimento degli obiettivi e lo svolgimento delle competenze assegnate dalla normativa statale e regionale.

Art. 4 Rapporti con Regione Campania ed Enti locali

1. Ai fini di una più efficace capacità di intervento a sostegno della promozione e della crescita del sistema economico regionale, l'Unioncamere Campania promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Campania per individuare linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale e alla sua realizzazione.

2. I rapporti di collaborazione con la Regione Campania saranno definiti tramite accordi quadro, protocolli di intesa e convenzioni stipulati dall'Unioncamere Campania in rappresentanza delle Camere di Commercio campane e potranno, anche, prevedere attribuzioni di funzioni e deleghe esercitabili direttamente o attraverso strumenti specifici (osservatori,

consigli, ecc.).

3. Secondo quanto disposto dall'articolo 2 comma 9 e dall'articolo 6 comma 5 della L. 29.12.1993, n. 580 e successive modifiche, l'Unioncamere Campania può formulare pareri e proposte alla Regione Campania sulle questioni di interesse del sistema regionale delle imprese.

4. L'Unioncamere Campania promuove altresì strumenti di coordinamento tra il sistema camerale e le associazioni regionali degli enti locali, al fine di rendere più efficaci le collaborazioni con la Regione Campania e di promuovere la competitività delle imprese e lo sviluppo dell'economia e del territorio regionale.

Art. 5 - Organi

1. Sono organi dell'Unioncamere Campania:

- a) il Consiglio;
- b) la Giunta;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. I membri elettivi degli organi dell'Unione Regionale restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Decadono se vengono meno i requisiti per la loro eleggibilità.

3. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica per decadenza o dimissioni, i membri che subentrano durano in carica fino alla scadenza naturale dalla carica del membro sostituito.

Art. 6 - Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo dell'Unioncamere Campania.

E' composto da:

- a) i Presidenti delle Camere di Commercio aderenti;
- b) ventiquattro Consiglieri 6 (sei) per ciascuna Camera di Commercio.

I componenti del Consiglio sono designati dalle singole Giunte camerali scelti tra i componenti dei rispettivi Consigli.

2. La perdita della qualifica di Consigliere camerale comporta l'automatica decadenza da componente del Consiglio di Unioncamere Campania. In tal caso la Camera provvede ad una nuova nomina.

I membri che subentrano durano in carica fino alla scadenza naturale della carica del membro sostituito.

3. Gli atti relativi alla costituzione del Consiglio sono curati dal Presidente in carica.

4. Il Consiglio, che è presieduto dal Presidente di Unioncamere Campania, si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del consuntivo, nonché per la definizione degli indirizzi programmatici nell'ambito delle funzioni e dei compiti di cui all'art.2.

5. Esso si riunisce, inoltre, ogni volta che il Presidente o la Giunta lo ritenga necessario, oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti del Consiglio.



6. Il Consiglio dura in carica tre anni. Alla sua scadenza decadono tutte le cariche elettive. Alla scadenza delle cariche, e fino al relativo rinnovo, il Presidente ed la Giunta uscenti restano in carica per gli atti indifferibili ed urgenti.

7. Le adunanze sono tenute, normalmente, presso la sede di Unioncamere Campania.

Art. 7 - Le competenze del Consiglio

Il Consiglio:

- a) approva le modifiche dello statuto con il voto dei due terzi dei componenti;
 - b) adotta il regolamento per il proprio funzionamento con la maggioranza dei componenti, come anche i regolamenti di cui all'art. 23;
 - c) stabilisce gli indirizzi programmatici dell'attività di Unioncamere Campania;
 - d) delibera e approva, su proposta della Giunta, il bilancio preventivo, le sue variazioni, l'eventuale esercizio provvisorio ed il conto consuntivo;
 - e) determina la misura dell'aliquota annuale di contribuzione delle Camere di Commercio associate contestualmente alla approvazione del bilancio preventivo;
 - f) elegge per un triennio il Presidente, scegliendolo fra i Presidenti delle Camere di Commercio associate, con la maggioranza dei voti dei due terzi dei componenti in primo scrutinio, o con la maggioranza dei voti dei componenti in secondo scrutinio, che potrà svolgersi nella stessa giornata;
 - g) elegge nel proprio seno quattro componenti la Giunta, uno per ogni altra Camera di Commercio associata.
- Nella votazione ogni Consigliere può esprimere una sola preferenza. Sono eletti i Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, si procede al ballottaggio;
- h) nomina i Revisori dei Conti;
 - i) nomina eventualmente l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.);
 - l) determina l'entità degli emolumenti da corrispondere al Presidente e al Vicepresidente di Unioncamere Campania ed ai componenti degli Organi statutari, nei limiti eventualmente fissati dalla normativa vigente;
 - m) può istituire uffici distaccati anche in paesi aderenti all'Unione Europea ed extra U.E.

Art. 8 - Modalità di funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso recante gli argomenti all'ordine del giorno, inviato con posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione al domicilio di ciascun componente. In caso di particolare urgenza, tale termine può essere ridotto a tre giorni.

2. Il domicilio è, per i Presidenti, la sede della Camera di

Commercio e per gli altri componenti quello, dai medesimi, dichiarato a Unioncamere Campania.

3. Le adunanze del Consiglio sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti, anche attraverso videoconferenza e/o teleconferenza, almeno la metà più uno dei componenti in carica, rappresentativi di almeno tre Camere di Commercio associate e in seconda convocazione, da effettuarsi nello stesso giorno anche a distanza di un'ora, quando siano presenti almeno un quarto dei componenti in carica rappresentativi di almeno tre Camere di Commercio associate.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, personalità del mondo istituzionale, economico ed esperti, nonché i rappresentanti degli organismi nazionali e del sistema camerale.

Art. 9 - La Giunta

1. La Giunta è costituita dai Presidenti delle Camere di Commercio associate e da quattro componenti eletti dal Consiglio, preferibilmente riconducibili ai quattro settori base.

2. Alle sedute della Giunta assistono il Segretario Generale dell'Unione, che funge da segretario della riunione, i Segretari Generali delle Camere associate, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Di ogni riunione della Giunta dovrà essere redatto un verbale.

Art. 10 - Le competenze della Giunta

La Giunta:

- a) nomina per un triennio un Vice Presidente, scegliendolo fra i Presidenti delle Camere associate;
- b) predispone gli schemi del bilancio preventivo, con il relativo programma di attività, e del bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- c) adotta i provvedimenti necessari all'attuazione dei programmi di attività di Unioncamere Campania;
- d) adotta i provvedimenti relativi al personale e ne integra il contingente numerico;
- e) nomina i rappresentanti di Unioncamere Campania negli Enti partecipati e in tutti gli organismi ove venga richiesta la sua rappresentanza;
- f) istituisce commissioni, gruppi di lavoro e comitati, determinando altresì i compensi ad eventuali consulenti ed esperti chiamati a parteciparvi, nel rispetto delle Norme vigenti;
- g) adotta il regolamento per il proprio funzionamento, nonché quello per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici;
- h) delibera sulle convenzioni e le partecipazioni esterne, nonché sugli accordi di programma;
- i) nomina il Segretario Generale dell'Unioncamere Campania su



proposta del Presidente e ne determina il compenso;

l) delibera in via d'urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione utile;

m) adotta i regolamenti per il funzionamento dell'Unione Regionale.

Art. 11 - Modalità di funzionamento della Giunta

1. La Giunta si riunisce almeno una volta a trimestre ed è convocata dal Presidente, che la presiede, mediante avviso recante gli argomenti all'ordine del giorno, predisposto dallo stesso Presidente. La convocazione è valida se inviata con posta elettronica certificata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione al domicilio di ciascun componente, come indicato al punto 2) del precedente art.8; in caso di particolare urgenza tale termine è ridotto a due giorni.

2. Nella lettera di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno; eventuali integrazioni dell'ordine del giorno sono possibili se comunicati almeno ventiquattro ore prima della riunione con gli stessi mezzi previsti al precedente comma.

3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica anche attraverso videoconferenza e/o teleconferenza.

4. La Giunta delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. In caso di presenza di tutti i componenti, possono essere oggetto di delibera argomenti non previsti all'ordine del giorno, purché nessuno si opponga alla loro trattazione.

6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, il Presidente ha facoltà di ammettere audizioni di dipendenti, Consiglieri, esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati.

Art. 12 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente e ha la rappresentanza politica e istituzionale dell'Unioncamere Campania.

2. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta.

3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza dello stesso e in caso di decadenza convoca entro tre mesi gli organi statutari per la nomina di un nuovo Presidente.

4. In caso di urgenza il Presidente provvede agli atti di competenza della Giunta. In tal caso gli atti sono sottoposti alla Giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.

5. Il Presidente decade quando perde la carica di Presidente della Camera di Commercio.

6. Il Presidente, scelto tra i Presidenti delle Camere di Commercio della Campania, viene nominato dal Consiglio, dura in carica tre anni e può essere rieletto per un solo mandato consecutivo.

Art. 13 - II Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici.

Dei tre membri effettivi, due sono nominati su designazione, rispettivamente, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Economia e Finanza fra i loro funzionari in servizio, un terzo componente è nominato dal Consiglio di Unioncamere Campania.

2. Il Collegio elegge nel proprio interno il Presidente.

3. Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto; accerta la regolare tenuta della contabilità; riferisce annualmente al Consiglio sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sui risultati della gestione.

4. Il Collegio dura in carica un triennio ed è rieleggibile per un solo ulteriore mandato.

5. Al Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le disposizioni del Codice Civile relative ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

6. I poteri del Collegio sono prorogati fino alla sua integrale ricostituzione.

Art. 14 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale quale vertice dell'amministrazione di Unioncamere Campania, coordina l'attività dei servizi e degli uffici e sovrintende al personale dipendente; ad esso spettano, oltre alle funzioni sancite dal presente statuto, quelle di responsabile della gestione amministrativa, disciplinate dal regolamento di organizzazione e di funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché le funzioni di Segretario del Consiglio e della Giunta.

2. Il Segretario Generale è nominato dalla Giunta, che ne definisce il compenso, con rapporto di lavoro a tempo determinato, tenendo conto di quanto previsto dal CCNL per i dirigenti del terziario, distribuzione e/o servizi.

3. Nell'ipotesi di vacatio il Presidente può nominare un Segretario Generale f.f. tra uno dei Segretari Generali delle Camere campane.

4. La Giunta, con propria delibera, su proposta del Segretario Generale, può attribuire a funzionari dell'Ente le funzioni vicarie del Segretario Generale stesso.

Art. 15 - Il Comitato dei Segretari Generali

1. Il Comitato dei Segretari Generali svolge funzione di consulenza tecnica; collabora con gli altri Organi nell'espletamento delle funzioni di indirizzo e nell'attuazione dei compiti di Unioncamere Campania; esprime pareri, valutazioni e proposte in ordine all'attività della stessa.

2. Il Comitato è costituito dai Segretari Generali delle Camere associate di Unioncamere Campania e dal Segretario Generale di Unioncamere Campania.

3. Esso è presieduto e convocato dal Segretario Generale di



Unioncamere Campania.

Art. 16 - Ripartizione delle competenze politiche e amministrative

1. Fermo restando per gli organi di governo la competenza dell'attività di programmazione, di indirizzo e di controllo dei risultati, alla dirigenza dell'Unione Regionale compete la gestione operativa, amministrativa e finanziaria, compresa l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Per la definizione degli stessi, la Giunta adotta apposito regolamento.

Art. 17 - Organizzazione e funzionamento degli uffici

1. Gli uffici ed i servizi di Unioncamere Campania sono organizzati e disciplinati dal presente statuto e da apposito regolamento previsto alla lettera g) del precedente art. 10.
2. Gli uffici ed i servizi, nel rispetto del principio della distinzione dei compiti di indirizzo, governo e verifica propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e di quelli di attuazione e gestione amministrativa propri del Segretario Generale e della dirigenza, funzionano secondo criteri di professionalità, responsabilità, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità e trasparenza.
3. Il regolamento di cui alla lettera g) del precedente art. 10 stabilirà l'organizzazione degli uffici articolata in aree, affidate a coordinatori, e in subordinati servizi, determinando altresì l'assegnazione del personale a vari livelli delle aree stesse.

Art. 18 - Personale

1. Unioncamere Campania si avvale per il proprio funzionamento di personale dipendente da assumere, previa idonea selezione, con il CCNL del terziario, distribuzione e/o servizi, nonché di dirigenti da assumere con il CCNL per i dirigenti del terziario, distribuzione e/o servizi, nei limiti di un contingente numerico fissato in relazione alle esigenze operative dell'Ente.
2. Il personale di Unioncamere Campania può svolgere la propria attività anche presso uffici della stessa, distaccati, sia all'interno della regione sia all'estero. Può inoltre essere temporaneamente impiegato presso le sedi delle Camere associate per lo svolgimento di specifici progetti e programmi.
3. Per particolari compiti Unioncamere Campania può utilizzare personale dei ruoli camerali o delle rispettive Aziende speciali anche a tempo parziale rimborsando alle Camere o alle Aziende tutte le spese conseguenti.

Art. 19 - Gestione patrimoniale e finanziaria

1. Il finanziamento ordinario di Unioncamere Campania è assicurato:

a) da un'aliquota delle entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio deliberato dagli organi delle Camere della regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 7 L. 29.12.1993, n. 580, e successive modifiche.

La predetta aliquota verrà deliberata dal Consiglio dell'Unione in misura non superiore al 2% delle citate entrate. L'aliquota deliberata va applicata alla somma delle summenzionate entrate dei bilanci di tutte le Camere associate e l'importo risultante va diviso in modo uguale per ciascuna di esse, in modo tale che ciascuna associata contribuisca all'Unione con il medesimo importo annuale;

b) dalle entrate e dai contributi per attività svolte per conto della Regione ed altri enti pubblici e privati;

c) da finanziamenti per programmi e progetti provenienti dall'Unione europea, dalla Regione o da altri soggetti, pubblici o privati;

d) dai progetti finanziati dal fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, che perseguono anche le specifiche finalità di cui all'articolo 18, comma 9 della L. 29.12.1993, n. 580 e successive modifiche;

e) da finanziamenti e quote di contribuzione straordinari, a carico delle singole Camere di Commercio, destinati a specifici progetti, attività e servizi di interesse comune, anche non proporzionali alle entrate di cui al comma a);

f) da qualsiasi altro introito derivante dall'attività svolta.

2. L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.

3. Il bilancio dell'Unione può essere certificato da una società di revisione a ciò abilitata a norma di legge. La società di revisione è nominata dalla Giunta.

Art. 20 - Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)

1. Unioncamere Campania si potrà dotare di un Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) con il compito di verificare la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dei procedimenti di competenza dei vari uffici per l'attuazione dei programmi.

2. L'O.I.V. è composto da uno a tre membri scelti fra esperti di materie giuridiche ed economiche, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 21 - Scioglimento

1. Unioncamere Campania è sciolta con il recesso di tutte le Camere di Commercio.

2. In caso di scioglimento di Unioncamere Campania le attività e le eventuali passività di liquidazione saranno ripartite fra le Camere di Commercio associate in proporzione alle quote versate da ciascuna nell'ultimo triennio.

Art. 22 - Norme transitorie e finali

1. La durata dell'associazione è illimitata.

2. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo

all'approvazione. Le norme sulla composizione ed il rinnovo degli Organi si applicano alla scadenza degli Organi in carica, i quali concludono il mandato corrente.

Art. 23 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme del Codice Civile e disposizioni regolamentari interne.

Tommaso De Simone

Mara Mililotti notaio sigillo

Copia conforme all'originale su più fogli muniti delle prescritte firme, con quanto allegato, che io notaio rilascio per gli usi consentiti.

Napoli, *primo aprile 2025*

